CAMERA DEI DEPUTATI N. 139

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, GIACCO

Disposizioni in materia di trattamento privilegiato corrisposto agli invalidi per cause di servizio

Presentata il 30 maggio 2001

Onorevoli Colleghi! — La legislazione vigente sul trattamento privilegiato corrisposto agli invalidi per servizio è contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Pur dando atto del notevole sforzo che il legislatore ha fatto allorché ha provveduto a coordinare in un testo unico le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, la pensione privilegiata diretta o di reversibilità, così come attualmente congegnata, si risolve a volte in un grave danno e spesso in una tragica beffa a danno del pubblico dipendente infortunatosi in servizio e per causa di servizio: i cosiddetti « privilegiati ».

La presente proposta di legge si pone, quindi, nell'ottica di riesaminare alcuni istituti di questo complesso di norme, rendendole più chiare ed omogenee, eliminando le notevoli ed a volte vistose disparità di trattamento esistenti non solo tra gli invalidi per servizio e le restanti categorie (ad esempio invalidi di guerra e del lavoro), ma tra gli stessi dipendenti anche dalla medesima amministrazione.

Come evidenziato, trattasi per lo più di militari delle Forze armate e di quelli addetti all'ordine pubblico (Carabinieri, agenti della Polizia di Stato, Guardie di finanza, eccetera) nonché Vigili del fuoco, polizia municipale e altri dipendenti pubblici, i quali a causa del loro servizio hanno riportato mutilazioni o infermità ascrivibili a precise tabelle di classificazione, analoghe a quelle previste per le pensioni di guerra (decreto del Presidente Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), ed infine dei superstiti dei militari caduti in servizio e di deceduti per l'aggravarsi di menomazioni che hanno dato luogo alla concessione della pensione privilegiata. Partendo, quindi, dal presupposto dell'attribuzione della pensione privilegiata ai soggetti citati, l'articolo 1 della presente proposta di legge estende al personale civile dello Stato, al raggiungimento di almeno quindici anni di servizio utile, la maggiorazione del decimo, già previsto per il personale militare.

L'articolo 2 determina una graduazione del decimo, in maniera direttamente proporzionale al grado di invalidà riconosciuta.

L'articolo 3 prevede in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato che abbiano o meno raggiunto i limiti minimi per il trattamento di pensione ordinaria, un abbuono di due anni ai fini del trattamento di fine rapporto. L'articolo 4 stabilisce la riliquidazione e la perequazione dei trattamenti privilegiati in rapporto alle retribuzioni di attività dei pari grado in servizio.

L'articolo 5 configura un preciso trattamento di riversibilità nei confronti dei superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio, indipendentemente dalle loro condizioni economiche.

L'articolo 6 prevede la definitività dei giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere nei confronti del personale civile e militare dello Stato, senza il successivo parere del comitato pensioni privilegiate.

L'articolo 7 individua, infine, il trattamento fiscale riservato alle pensioni privilegiate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Misura della pensione privilegiata per il personale civile).

1. Al secondo comma dell'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti periodi: « La pensione privilegiata ordinaria spettante al personale che abbia raggiunto o superato il limite minimo di anzianità utile a conseguire il diritto al trattamento normale di quiescenza, è pari alla pensione ordinaria, liquidata ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, aumentata delle misure previste dal quarto comma dell'articolo 67 del presente testo unico. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito in attività di servizio, aumentato degli assegni fissi connessi».

ART. 2.

(Graduazione del decimo).

- 1. Il quarto comma dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:
- « Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata nel primo comma dell'articolo 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12 e 10 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità rispettivamente alla prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria ».

ART. 3.

(Servizi computabili).

- 1. Ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, titolari di pensione privilegiata che abbiano maturato il diritto al trattamento normale di pensione, spetta un abbuono di due anni ai fini del calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio.
- 2. I dipendenti di cui al comma 1 che non abbiano maturato il diritto al trattamento normale di pensione ed i militari titolari di pensione privilegiata ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente dicembre Repubblica 29 n. 1092, possono richiedere che il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, sia computato ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza normale, derivante dall'ulteriore servizio reso alle dipendenze dello Stato o di ente locale amministrato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il diritto deve essere esercitato entro cinque anni dalla riassunzione del dipendente presso altra amministrazione.

Art. 4.

(Riliquidazione e perequazione dei trattamenti).

1. Le pensioni privilegiate attribuite al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, cessato dal servizio fino al 31 dicembre 1996, che non abbia raggiunto l'anzianità indicata dal primo comma dell'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono riliquidate, dalla data del 1º gennaio 1997, sulla base dell'80 per cento delle retribuzioni di attività, a parità di qualifica, di livello e di grado di anzianità se

l'infermità o le lesioni sono ascritte alla prima categoria. La riliquidazione è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrizione, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.

2. Dal 1º gennaio 2002 tutti i miglioramenti economici che saranno comunque attribuiti al personale civile e militare in servizio sono estesi automaticamente, a decorrere dall'anno successivo alla loro attribuzione, nella misura dell'80 per cento, ai trattamenti pensionistici privilegiati.

Art. 5.

(Provvidenze in favore dei congiunti deceduti).

- 1. Alla vedova ed agli orfani minorenni dei dipendenti civili e militari dello Stato, deceduti in attività per diretto effetto di ferite o di lesioni riportate in servizio, è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione in misura pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica, o grado, immediatamente superiore a quella rivestita dal dante causa all'epoca del decesso, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.
- 2. Il trattamento speciale previsto dal comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche agli orfani maggiorenni o, in mancanza delle vedove o degli orfani, ai genitori purché conviventi ed a carico del dipendente.
- 3. Il trattamento speciale di cui ai commi 1 e 2 è liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente deceduto, con le modalità di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Giudizi medico-collegiali).

1. Il comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

« 1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono definitivi nei riguardi dei militari delle Forze armate, delle Forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali e degli enti locali ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio e per la liquidazione di pensione privilegiata e dell'equo indennizzo ».

Art. 7.

(Trattamento fiscale della pensione privilegiata).

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, come modificati dalla presente legge, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo.



Lire 500 = \bigcirc 0,26

*14PDI.0016710